1045/13

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☑ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

- Tito Garribba - Presidente -
- Francesco Gramendola
- Domenico Carcano
- Carlo Citterio
- Ercole Aprile - Relatore -

Sent. n.sez. 1769
UP - 20/12/2012
R.G.N. 6015/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Bianchi Vincenzo, nato a Origgio (VA) il 22/02/1952

avverso la sentenza del 21/11/2011 delle Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché i reati si sono estinti per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Domenico Pepe, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO.

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava la inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia di primo grado del 15/06/2004 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato

Vincenzo Bianchi alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 572 cod. pen., contestati in due diversi capi di imputazione, commessi in Milano fino al giugno del 1996.

Rilevava la Corte territoriale come l'atto di appello del Bianchi fosse inammissibile in quanto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era stata formulata in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 603 comma 4 cod. proc. pen. e, comunque, in termini generici; ed in quanto i restanti motivi, attinenti alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi dei delitti contestati, alla possibilità di una loro derubricazione in reati meno gravi ed al trattamento sanzionatorio, erano stati formulati in maniera aspecifica.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Domenico Pepe, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi.

2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto provata la colpevolezza dell'imputato sulla base degli elementi dimostrativi "adeguatamente esposti nella motivazione" della sentenza di prime cure, laddove tale motivazione era risultato scarna e fondata sulle dichiarazioni delle persone offese non riscontrate da alcun altro dato obiettivo.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 603 comma 4 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, benché ricorressero tutti i presupposti indicati dalla norma dettata dal suddetto articolo.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello fondato la propria decisione sulla base di testimonianze inattendibili, in quanto provenienti da soggetti direttamente interessati all'esito del giudizio, e contraddittorie tra loro.

2.4. Mancata assunzione di una prova decisiva *ex* art. 606 comma 1 lett. d), quale sarebbe stata la "testimonianza" dell'imputato.

2.5. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare la richiesta di riconoscimento delle circostanza attenuati generiche che pure era stata formulata con l'atto di appello.

2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale dichiarato la inammissibilità dell'appello che, invece, aveva rappresentato i motivi di doglianza in maniera sufficientemente precisa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, dichiarando la inammissibilità dell'impugnazione, ha omesso del tutto di valutare la vicenda nel merito, tant'è che le suddette doglianze difensive hanno riguardato la logicità della motivazione della pronuncia di primo grado il cui contenuto è stato richiamato, solo a mo' di premessa, nella motivazione della sentenza impugnata.

3. Il secondo, il quinto ed il sesto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono inammissibili in quanto formulati in termini generici.

Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia di inammissibilità con la quale era stato congruamente evidenziato come tanto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quanto quella di rideterminazione della pena inflitta, fossero state formulate in maniera generica, senza alcuna specifica doglianza che non fosse quella di prospettare il possibile contributo conoscitivo che l'imputato avrebbe potuto dare con le sue dichiarazioni e quella concernente una lamentata eccessività nella determinazione della pena finale irrogata.

4. Il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del Bianchi è manifestamente infondato.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla

formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali (Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224800; in senso sostanzialmente conforme, in seguito, Sez. 2, n. 2827 del 22/11/2005, Russo, Rv. 233328; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230589).

Alla luce di tale criterio ermeneutico deve, dunque escludersi che possa essere qualificata prova decisiva l'interrogatorio dell'imputato, peraltro impropriamente indicato nel ricorso in termini di "testimonianza".

5. Va evidenziato che il delitto contestato al Bianchi si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, estinzione alla cui declaratoria è, però, di ostacolo in questa sede l'accertata inammissibilità del gravame. Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (così Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266; conf. in seguito, tra le tante, Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999; Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008, Rayyan, Rv. 240594).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/12/2012

Il Consigliere estensore
Ercole Aprile

Il Presidente
Tito Garribba

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 GEN 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pina Esposito